

## Il Consiglio di Stato

Signor Consigliere federale  
Alain Berset  
Dipartimento federale dell'interno DFI  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica*  
[aufsicht-  
krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:aufsicht-krankensversicherung@bag.admin.ch)  
[gever@bag.admin.ch](mailto:gever@bag.admin.ch)

### **Legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi: consultazione**

Egregio signor Consigliere federale,

ringraziamo per la lettera del 13 maggio 2020 con cui sottoponete al Cantone Ticino, per consultazione, una proposta di modifica della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) e della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), finalizzata a disciplinare l'attività degli intermediari nell'assicurazione sociale contro le malattie e nell'assicurazione malattie complementare.

Ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 LVAMal, gli assicuratori hanno già adottato da qualche anno delle convenzioni che regolano la pubblicità telefonica, la rinuncia alle prestazioni dei call center e la fissazione di limiti all'indennizzo dell'attività degli intermediari. Queste non hanno tuttavia carattere vincolante, tantomeno sono sanzionabili. Con la modifica in oggetto, il Consiglio federale ottiene la competenza di conferire carattere di obbligatorietà ai punti dell'accordo degli assicuratori riguardanti il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso l'offerente (o che non lo sono più da un certo tempo), la formazione degli intermediari, la fissazione di limiti al loro indennizzo e l'allestimento e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza con il cliente. Inoltre, sono previste delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole obbligatorie.

Il Cantone Ticino sostiene il progetto di modifica. Il tema delle telefonate indesiderate e degli indennizzi degli intermediari assicurativi è da parecchi anni oggetto di discussione, non solo fra la popolazione, ma anche presso il Parlamento federale. La presente soluzione rafforza un disciplinamento già delineato con l'entrata in vigore nel 2016 della legge sulla vigilanza, risultato tuttavia troppo blando confidando eccessivamente nell'autoregolamentazione del settore. Con l'inserimento dell'obbligatorietà di alcune regole, la cui competenza di definizione permane in ogni caso agli assicuratori, si mira ora a garantire un'uniformità d'azione nell'attività d'intermediazione assicurativa.

La misura non avrà ripercussioni finanziarie (se non modeste) sui costi sanitari e quindi sui premi malattia. L'attività degli intermediari ne trarrà comunque beneficio in termini qualitativi, grazie alla formazione obbligatoria e alla limitazione degli indennizzi, responsabili ad oggi di una concorrenza e quindi di un marketing spinti all'eccesso. Viva è la speranza di porre fine alle telefonate indesiderate nel settore dell'assicurazione malattie.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet